Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì 24 giugno 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 24 GIUGNO 1981:

Ordinanze del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(Da 3704 a 3716)

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 24 GIUGNO 1981:

CONCORSI OSPEDALIERI

A POSTI DI PERSONALE SANITARIO MEDICO E FARMACISTA

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 1, in Luino: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Luini Confalonieri » di Luino.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 20, in Chiavenna: Concorso ad un posto di primario di radiologia.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 58, in Melzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Gorgonzola e Melzo.

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 60, in Vimercate: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 4 « Valle umbra nord », in Assisi: Concorso ad un posto di assistente pediatra presso il presidio ospedaliero di Assisi.

Regione Umbria - Unità sanitaria locale n. 8 « Comprensorio spoletino », in Spoleto: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Spoleto.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 4, in Feltre: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il presidio ospedaliero di Feltre.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 1 « Cadore », in Pieve di Cadore: Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale presso lo stabilimento del presidio ospedaliero.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 25, in Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma degli istituti ospedalieri di Verona.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 19 « Del Medio-brenta », in Cittadella: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso il presidio ospedaliero di Cittadella.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 8, in Vicenza: Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia presso il presidio ospedaliero di Vicenza.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 47, in Biella: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 22, in Vibo Valentia: Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso presso il presidio ospedaliero « G. Jazzolino » di Vibo Valentia.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 25, in Polistena: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Maria degli ungheresi » di Polistena.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BA/12 », in Modugno: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile di Modugno.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/1 », in Fasano-Cisternino: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Cisternino.

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « FG/8 », in Foggia: Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « Col. D'Avanzo » di Foggia.

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 7, in Lanciano: Concorso ad un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale di neurolesi e motulesi addetto alla neurologia dell'ospedale civico « Renzetti » di Lanciano.

Regione Marche - Unità sanitaria locale n. 16, in Civitanova Marche:

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorso ad un posto di aiuto immunoematologo-trasfusionista.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 27 « Colline metallifere », in Massa Marittima: Concorso ad un posto di aiuto radiologo presso il presidio ospedaliero.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 10-D, in Firenze: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 28 « Area grossetana », in Grosseto: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « L. Crespellani » di Cagliari:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile « Umberto I » di Nocera Inferiore: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

Ospedale « Cav. R. Apicella » di Pollena Trocchia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale mauriziano di Lanzo.

Ospedale della Valle d'Aosta: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di dermatologia.

Ospedale « Garibaldi » di Catania: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario geriatra.

Ospedale oftalmico di Torino: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Ospedali di Bormio e Sondalo: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale dermatologico « S. Lazzaro » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Sirai » di Carbonia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di pediatria.

Ospedale di circolo e fondazione « E. e S. Macchi » di Varese: Concorso ad un posto di assistente di oculistica.

Ospedale « SS. Annunziata » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Niguarda - Cà Granda » di Milano: Concorso a due posti di assistente di medicina generale della divisione medica « Rizzi » (addetto alla cura dei tossicodipendenti).

Ospedale civile « S. Maria degli Angeli » di Pordenone: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale infantile « Regina Margherita » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Ferro-Branciforti-Capra » di Leonforte: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale di Bolzano: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale pediatrico « Casa del Sole I. e M. Lanza di Trabia » di Palermo: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Ospedale civile « Immacolata Concezione » di Maniago: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Gravina e Santo Pietro » di Caltagirone:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali riuniti di Salerno: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del secondo laboratorio di analisi.

Ospedale « S. Leonardo » di Castellammare di Stabia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « Barone I. Romeo » di Patti: Concorso ad un posto di assistente di anestesia.

Ospedale « Villa Malta » di Sarno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Ospedale « C. Prestianni » di Bronte: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Ospedale di Maddaloni: Concorso a quattro posti di assistente chirurgo di pronto soccorso.

Ospedale « V. Emanuele III » di Salemi:

Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

Ospedale « Busacca » di Scicli: Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Ospedale civile di Thiesi: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

Ospedali riuniti di Sassari: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Ospedale civile di Adrano: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Spedali civili di Brescia: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali dei Pellegrini di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorso ad un posto di aiuto della 1ª divisione di chirurgia generale.

Ospedale « Caduti Bollatesi » di Bollate: Concorso ad un posto di aiuto dell'istituto di radiologia e radioterapia.

Ospedale civile « B. V. delle Grazie » di Latisana: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale « V. Emanuele II » di Castelvetrano: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Ospedale di Caserta: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

Ospedale civile di Olbia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

Fondazione « Casa sollievo della sofferenza », in S. Giovanni Rotondo: Concorso ad un posto di assistente di pediatria.

Ospedale « V. Monaldi » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1981, n. 312.

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 129, concernente l'adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della « professione di dottore commercialista » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Visto il decreto presidenziale 16 gennaio 1981, n. 129, con il quale sono apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936;

Ritenuta la opportunità, ad integrazione del citato decreto 16 gennaio 1981, n. 129, di fissare un limite massimo alla misura degli onorari per le prestazioni di sindaco nelle società commerciali;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Ad integrazione del decreto presidenziale 16 gennaio 1981, n. 129, il limite massimo degli onorari spettanti ai dottori commercialisti per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 10.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1981

PERTINI

SARTI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1981, n. 313.

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130, concernente l'adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della « professione di ragioniere e perito commerciale » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Visto il decreto presidenziale 10 febbraio 1981, n. 130, con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;

Ritenuta la opportunità, ad integrazione del citato decreto 10 febbraio 1981, n. 130, di fissare un limite massimo alla misura degli emolumenti per le prestazioni di sindaco nelle società commerciali;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Ad integrazione del decreto presidenziale 10 febbraio 1981, n. 130, il limite massimo degli emolumenti spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 10.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1981

PERTINI

SARTI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1981, n. 314.

Prelevamento di L. 2.124.845.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 164, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 è autorizzato il

prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 2.124.845.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 2956 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 72.600.000

Cap. 5042 - Spese per la pulizia, il riscaldamento, ecc. . . . . » 700.000.000

Cap. 5868 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . » 250.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 1091 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 500.000.000

Cap. 3098 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . » 500.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . L. 20.000.000

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 62.245.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 1095 - Fitto di locali ed oneri accessori . . . . L. 20.000.000

L. 2.124.845.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1981

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 28

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Saer S.p.a., con sede in Roma, e liquidazione coatta amministrativa della società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1974 con il quale la « Saer » Società sarda di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Cagliari, ora Società di assicurazioni e riassicurazioni « Saer » S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nei rami aeronautica, automobili, cristalli, danni acqua, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza) responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Rilevato che il bilancio dell'esercizio 1979 ha evidenziato una perdita che, sommata a quelle registrate negli esercizi precedenti, ha superato il terzo del capitale sociale e che tale perdita è risultata essere stata conseguita previa imputazione al conto dei profitti e delle perdite di plusvalenze che sarebbero state realizzate a seguito di rivalutazioni del patrimonio immobiliare;

Considerato che dette rivalutazioni sono state eseguite senza l'indicazione delle speciali ragioni giustificative, prevista dall'art. 2425 del codice civile;

Considerato che a seguito dell'esame del bilancio dell'esercizio 1979 sono emerse gravi irregolarità nella gestione, quali:

mancata eliminazione della deficienza di attività a copertura delle cauzioni legali dovute per l'esercizio 1979, pari a lire 469 milioni, contestata all'impresa in sede di revisione provvisoria con nota ministeriale in data 30 luglio 1980, n. 815784;

mancata presentazione del prospetto obbligatorio della copertura della cauzione definitiva dell'esercizio 1979;

mancato possesso della quota minima di garanzia e del margine di solvibilità con una deficienza complessiva di lire 301 milioni circa, come risulta dal relativo prospetto dimostrativo allegato al bilancio;

deficienza di attività idonee alla copertura degli incrementi delle riserve tecniche del ramo R.C. Auto per complessive lire 1.178 milioni, come risulta dal modello *A*, allegato al bilancio;

grave insufficienza delle riserve sinistri del ramo R.C. auto rilevata a seguito dell'esame del modello 7 che ha evidenziato: costi medi dei sinistri riservati, relativi a tutte le generazioni, estremamente esigui;

ridotta velocità di liquidazione dei sinistri con seguito;

anomalo andamento dei sinistri pagati, assai contenuti sia per numero che per importo medio e conse-

guente inadeguatezza del rapporto tra l'ammontare complessivo delle riserve tecniche del ramo R.C. auto ed i relativi premi lordi acquisiti nell'esercizio;

Vista la nota in data 29 novembre 1980, n. 819375 con la quale è stata contestata all'impresa una deficienza di attività a copertura delle cauzioni legali dovute per l'esercizio 1979 pari a lire 737 milioni circa;

Considerato che con la predetta nota in data 29 novembre 1980, rilevato il mancato adempimento in relazione alla contestata deficienza cauzionale in sede di revisione provvisoria dell'esercizio 1979 e la mancata presentazione del prospetto della copertura della cauzione definitiva 1979, l'impresa è stata invitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1969, n. 990, ad eliminare la riscontrata deficienza cauzionale entro e non oltre il 10 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1980 con il quale alla società è stata applicata l'ammenda di lire 1.738.725 ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del citato testo unico n. 449/1959;

Vista la nota ministeriale in data 1° dicembre 1980, n. 819434 con la quale, nel chiedere di far conoscere le speciali ragioni che avevano giustificato le rivalutazioni del patrimonio immobiliare e di trasmettere le relative perizie giurate nonché la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del codice civile le irregolarità di cui sopra, risultanti dal bilancio 1979, sono state contestate all'impresa che conseguentemente è stata invitata a:

presentare, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, primo e secondo comma della legge 10 giugno 1978, n. 295, un piano di finanziamento a breve termine per ripristinare la quota di garanzia ed un piano di risanamento per il raggiungimento del margine di solvibilità;

eliminare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 57 della citata legge n. 295/1978, la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche R.C. auto, fornendo adeguata documentazione probatoria al riguardo;

adottare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, le misure necessarie per eliminare l'insufficienza delle riserve sinistri del ramo R. C. auto ed a ristabilire un equilibrato rapporto tra le riserve tecniche del ramo R. C. auto ed i relativi premi lordi, fornendo adeguata documentazione probatoria;

Visto il telescritto ministeriale in data 2 dicembre 1980, n. 819453, con il quale l'impresa è stata invitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, lettera *e*), della citata legge n. 295/1978, a rimuovere le inadempienze nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per omesso versamento dei contributi per i periodi dal 1° marzo 1979 al 31 dicembre 1979 e dal 1° giugno 1980 al 30 settembre 1980 (così come risulta dalla comunicazione dello stesso Istituto in data 19 novembre 1980) fornendo relativa documentazione probatoria entro cinque giorni dal ricevimento della stessa;

Considerato che come risulta dalle dichiarazioni dei rappresentanti dell'impresa, rese nei verbali delle riunioni tenutesi presso il Ministero in data 16 e 19 dicembre 1980, l'impresa non aveva provveduto ad adottare alcuno dei provvedimenti richiesti dal Ministero né quelli previsti dal codice civile;

Viste le lettere in data 24 dicembre 1980, n. 0092, 30 dicembre 1980, n. 0093, e 5 gennaio 1981, n. 0094, con le quali la società, nel comunicare l'avvenuto mutamento dell'azionariato e dei componenti del consiglio di amministrazione, ha fatto presente di aver adottato taluni interventi finanziari e si è riservata di eliminare integralmente le rimanenti deficienze ed irregolarità contestate;

Considerato che la documentazione trasmessa in allegato alla lettera del 5 gennaio 1981 non poteva essere ritenuta idonea (fotocopie del fissato bollato in data 29 dicembre 1980 relativo all'acquisto di CCT 1° marzo 1981 per un valore nominale di lire 782 milioni) in quanto non era stato neppure dimostrato che tali attività erano state acquistate a seguito di conferimenti di nuovo capitale e che in ogni caso, anche a prescindere dalla validità formale della documentazione, le nuove attività non sarebbero state sufficienti a sanare integralmente le deficienze contestate;

Rilevato inoltre che neppure era possibile ammettere a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto la partecipazione Edil Fabio S.r.l., come richiesto dalla società, trattandosi di attività non prevista tra le categorie di beni di cui all'art. 7 della legge n. 39/1977 ed in ogni caso di attività per la quale non era stata esibita adeguata documentazione e per la quale neppure era stata dimostrata l'acquisizione a seguito di nuovi conferimenti di capitale;

Rilevato che la società non ha presentato nei termini assegnati i piani di finanziamento e di risanamento, ma si è limitata a comunicare con la citata lettera in data 24 dicembre 1980 che era stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci al fine di deliberare, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da lire 2.000 milioni a lire 3.000 milioni;

Rilevato peraltro che la società non aveva neppure proveduto ad eliminare la pesante situazione debitoria nei confronti dell'I.N.P.S. per omesso versamento dei contributi previdenziali relativi ai periodi contributivi 1° marzo 1978-31 dicembre 1978 e 1° giugno 1980-30 settembre 1980;

Rilevato che l'impresa non aveva trasmesso nei termini prescritti il prospetto dimostrativo degli adempimenti di cui all'art. 33 della citata legge n. 295/1978 e che, pertanto, si è dovuto procedere d'ufficio alla verifica della copertura delle riserve tecniche dei rami danni escluso il ramo R.C. auto;

Considerato che a seguito di tale verifica è risultato che a fronte di riserve tecniche pari a lire 1.962 milioni le attività idonee di cui l'impresa disponeva ammontavano a lire 392 milioni con una conseguente deficienza di attività di lire 1.570 milioni;

Rilevato peraltro che i valori attribuiti agli immobili non hano trovato conferma negli accertamenti del valore di mercato eseguiti dai competenti uffici tecnici erariali a seguito dei quali si sono evidenziate varie minusvalenze immobiliari;

Rilevato che a seguito della verifica della reale consistenza del patrimonio netto, eseguita tenendo conto delle suddette minusvalenze immobiliari e della conseguente modificazione del risultato dell'esercizio 1979, è risultato un sensibile aggravamento della deficienza di quota di garanzia e di margine di solvibilità;

Rilevato che è risultata anche una pesante situazione debitoria nei confronti, oltreché dell'INPS, anche:

dell'erario per mancato versamento dell'imposta sui premi di assicurazione per lire 674 milioni;

dell'UCI, per Franchi B. 124.722, con conseguente sospensione del rilascio delle carte verdi per omessa integrazione della cauzione iniziale;

dell'UIR per lire 45 milioni circa per mancato versamento saldi riassicurazione;

dell'INA - Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per mancato versamento del contributo provvisorio 1981 e del conguaglio del contributo per il 1979;

Vista la nota in data 14 aprile 1981, n. 813059, con la quale, nel constatare che non risultava che l'impresa avesse adottato alcun idoneo provvedimento per ripristinare la quota di garanzia, raggiunge il margine di solvibilità, eliminare la insufficienza delle riserve sinistri del ramo R.C. auto, eliminare la deficienza di attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto, si è rilevato un ulteriore aggravamento della situazione generale e, conseguentemente, si è invitata l'impresa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43, 44 e 57 della citata legge n. 295/78:

a presentare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della nota, un piano di finanziamento a breve per ripristinare la quota di garanzia ed un piano di risanamento per raggiungere il margine di solvibilità, la cui deficienza era aumentata da lire 301 milioni a lire 601 milioni per effetto delle suddette minusvalenze immobiliari accertate dai competenti uffici tecnici erariali;

ad eliminare integralmente, entro venti giorni dal ricevimento della nota, la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto e degli altri rami danni per complessive lire 2.748 milioni, fornendo adeguata documentazione probatoria;

a dare dimostrazione, entro venti giorni dal ricevimento della nota, di aver adottato idonei ed adeguati provvedimenti per ripristinare la congruità delle riserve sinistri del ramo R.C. auto;

a dare dimostrazione, entro venti giorni dal ricevimento della nota, di aver eliminato la pesante situazione debitoria rilevata dando nel contempo dimostrazione di essere in regola con i versamenti correnti;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1981 con il quale è stato fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi degli articoli 43, secondo comma e 45 della citata legge n. 295/78, a tutela della integrità del patrimonio sociale per la salvaguardia degli interessi della massa degli assicurati, dei danneggiati e dei terzi;

Vista la nota in data 15 aprile 1981, n. 833200, con la quale è stata contestata all'impresa una deficienza cauzionale di lire 805 milioni sulla base della revisione provvisoria dell'esercizio 1980 ed è stato assegnato il termine del 1° maggio 1981 per l'integrale eliminazione della deficienza;

Vista la lettera della società in data 29 aprile 1981, n. 0183/SEG/81, con la quale, nel rappresentare la situazione generale dell'impresa e nel puntualizzare la situazione della esposizione debitoria, si è precisato che il capitale sociale di lire 2.000 milioni è stato abbattuto a lire 1.500 milioni per la parziale eliminazione delle perdite di esercizio previa sottoscrizione dei residui decimi pari a lire 368 milioni, e che il capitale stesso è stato successivamente ricostituito a lire 2.000 milioni;

Rilevato che dette operazioni sul capitale sociale non sono comprovate da alcuna documentazione né sono indicate le modalità di impiego delle somme versate e pertanto non possono essere considerate valide ai fini del conseguimento del margine di solvibilità e della copertura delle riserve tecniche;

Considerato che, ove pure si tenesse conto delle predette operazioni sul capitale anche in mancanza di idonea documentazione, permarrebbe comunque la gran parte della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche (lire 1.880 milioni circa), sempreché l'aumento di capitale fosse stato investito in attività del tipo e nelle proporzioni ammesse dalla vigente normativa;

Rilevato che l'impresa non ha dimostrato di aver adottato alcun idoneo provvedimento per sanare la grave insufficienza delle riserve sinistri del ramo R.C. auto e per raggiungere un adeguato rapporto tra le riserve tecniche complessive del ramo ed i relativi premi lordi;

Rilevato che pur tenendo conto dei parziali adempimenti comprovati con la documentazione allegata alla lettera 29 aprile 1981, permane una pesante situazione debitoria verso vari creditori ed in particolare:

nei confronti dell'INPS, come dalla comunicazione dello stesso istituto in data 5 aprile 1981, n. 70.16.8958 13/3 in base alla quale l'esposizione risulta ulteriormente aggravata ed ammontante complessivamente a lire 329 milioni più lire 138 milioni circa per sanzioni civili ed amministrative;

nei confronti dell'erario (lire 710 milioni circa) come risulta dalla comunicazione del Ministero delle finanze - Ufficio del Registro di Roma, in data 27 maggio 1981;

nei confronti dell'UCI, per Fb. b 124.772; Fr. fr. 4.850,62; dinari 20.177,40; marchi tedeschi 4.900,76 e per mancata costituzione della cauzione iniziale con una deficienza di lire 100 milioni e conseguente sospensione delle carte verdi;

nei confronti dell'INA - Gestione fondo di garanzia per le vittime della strada, per complessive lire 75 milioni circa oltre ad interessi di mora;

Preso atto che l'impresa con la citata lettera in data 29 aprile 1981 ha chiesto un riesame da parte del Ministero della situazione generale dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1980, con riserva da parte della società di approntare, « insieme al bilancio 1980 un piano di totale risanamento », « dopo il riordino patrimoniale ed amministrativo »;

Rilevato che la società è da tempo in persistente, irregolare funzionamento e che tale stato si è ulteriormente aggravato come risulta dalle contestazioni di cui alla citata nota ministeriale del 14 aprile 1981;

Considerato che sono inutilmente trascorsi tutti i termini assegnati all'impresa per rimuovere le specifiche cause dell'irregolare funzionamento senza che l'impresa stessa abbia dimostrato concretamente la capacità di procedere alla sistemazione delle varie irregolarità;

Considerato, inoltre, che, dall'esame del bilancio dell'esercizio 1979 e precedenti, la società presenta squilibri gestionali di carattere tecnico e finanziario che lasciano supporre una carenza di strutture difficilmente sanabile in breve tempo;

Considerato che pur tenendo conto delle istanze di elevazione ipotecaria su taluni immobili, presentate dall'impresa in data 30 aprile 1981, permane una deficienza cauzionale di lire 78 milioni circa;

Visti i numerosissimi esposti indirizzati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte di danneggati R.C. auto per mancato o ritardato risarcimento;

Visto il verbale della riunione tenuta con i rappresentanti sindacali della Società in data 13 maggio 1981 nel corso della quale sono stati segnalati gravi fatti tra cui la presenza di sinistri quietanzati e non pagati per un rilevante importo;

Vista la lettera della Società in data 10 giugno 1981 con la quale l'impresa nel comunicare di aver effettuato il versamento dei 3/10 dell'aumento di capitale sociale da lire 2.000 milioni a lire 3.000 milioni faceva presente di aver programmato altri provvedimenti da realizzarsi in un tempo successivo al deposito del bilancio dell'esercizio 1980;

Rilevato che pur tenendo conto delle misure prospettate ivi compresa la vendita di un immobile permarrebbero gran parte delle deficienze ed irregolarità contestate, nonché il grave stato di irregolare funzionamento;

Ritenuto che per i motivi sopra esposti è opportuno procedere alla revoca ed alla liquidazione coatta dell'impresa;

Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella seduta dell'11 giugno 1981, ha espresso parere favorevole alla revoca delle autorizzazioni già concesse alla Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso;

Vista la lettera in data 18 giugno 1981, con la quale la Società per azioni S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Roma, autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni, ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto legge n. 576;

Considerato che la predetta S.I.A.D. S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 %, attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., settantanove imprese di assicurazioni e che tra queste settantasei imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1979, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni nei rami danni.

Art. 2.

La Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Lo Sardo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni della predetta Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla S.p.a. S.I.A.D. - Società italiana assicurazioni danni, con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la S.p.a. S.I.A.D. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », a norma degli articoli 3 e 4 del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. S.I.A.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. S.I.A.D. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. S.I.A.D. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresi la quota delle spese generali attribuibili al servizio liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto legge suindicato, al Fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. S.I.A.D.

Art. 6.

La S.p.a. S.I.A.D. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la S.p.a. S.I.A.D. ed il commissario liquidatore della Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. S.I.A.D. di accedere ai locali della sede della Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relative all'obbligo per la S.p.a. S.I.A.D. di porre a disposizione del Commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. S.I.A.D. dei locali della sede e degli uffici periferici della Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma.

La convenzione di cui al primo comma dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore ventiquattro del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente. Fino alla scadenza dello stesso termine, la S.p.a. S.I.A.D. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. S.I.A.D. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'assicurato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla S.p.a. S.I.A.D. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Società di assicurazioni e riassicurazioni Saer S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 aprile-6 maggio 1981. Approvazione della relazione sullo stato di attuazione delle leggi speciali per l'edilizia universitaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 17 gennaio 1980 con la quale è stato costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un gruppo di esperti incaricato di svolgere, con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei programmi di settore e secondo i criteri stabiliti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, un'attività informativa di concertazione e di propulsione della realizzazione dei programmi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere tenuti alla attuazione di investimenti pubblici.

Vista la successiva delibera in data 30 dicembre 1980, con la quale l'incarico conferito ai predetti esperti è stato rinnovato fino al 31 dicembre 1981;

Visto il punto 5. della menzionata delibera del 17 gennaio 1980 in cui si afferma che il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferirà periodicamente al CIPE sull'attività svolta dagli esperti medesimi;

Considerato che il gruppo di esperti di cui sopra ha provveduto nei mesi decorsi a compiere una serie di verifiche sullo stato di attuazione delle leggi speciali per l'edilizia universitaria, esponendo in una apposita relazione i risultati di dette verifiche e formulando nella stessa considerazioni e proposte;

Visto il documento di cui trattasi;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica sulle attività del gruppo ed in particolare sulle azioni dallo stesso svolte nel settore dell'edilizia universitaria, costituenti oggetto del documento medesimo;

Delibera:

E' approvata la relazione predisposta dal gruppo di esperti di cui in premessa al termine dell'indagine dallo stesso svolta sullo stato di attuazione delle leggi speciali per l'edilizia universitaria, della quale il CIPE condivide e fa proprie le conclusioni.

Con riferimento alle conclusioni medesime, il CIPE:

invita il Ministro della pubblica istruzione a procedere alla formulazione del programma sessennale 1982-87 e ad articolare lo stesso in due piani triennali di intervento, di cui il

primo particolarmente indirizzato al completamento delle opere avviate e non ancora ultimate ovvero alla realizzazione dei progetti definitivi e non avviati per diversa destinazione dei fondi ed il secondo alla realizzazione delle opere di cui alle nuove necessità determinate in base agli standard che verranno individuati, tenendo presente il duplice criterio della concreta capacità di spesa delle singole università e dell'effettiva esistenza di progetti pronti;

dà mandato al Ministro della pubblica istruzione di impartire opportune istruzioni affinché le singole Università possano provvedere, con anticipazioni sui propri fondi di bilancio, ai completamenti più urgenti delle opere avviate sulla base dei programmi approvati, al fine di rendere funzionali le opere stesse. Il Ministro della pubblica istruzione terrà conto, nella ripartizione dei fondi relativi al nuovo programma di edilizia universitaria, per il triennio 1982-84, delle anticipazioni erogate dagli enti universitari;

dà mandato ai singoli Ministri interessati di attuare le iniziative più opportune, sia di carattere amministrativo che di carattere legislativo, atte ad assicurare rapide soluzioni ai problemi procedurali e funzionali evidenziati nella relazione ed a favorire in particolare il ricorso al sistema della concessione per la progettazione e l'esecuzione delle opere. Invita inoltre il Ministro della pubblica istruzione ad impartire, di concerto con quello dei lavori pubblici, agli enti universitari le istruzioni occorrenti al fine di accelerare al massimo la procedura di accertamento urbanistico di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

invita il Ministro della pubblica istruzione ad adottare i provvedimenti occorrenti per una rapida formulazione degli standard necessari alla definizione di nuovi criteri atti a fornire la base di valutazione dei parametri di ripartizione dei finanziamenti da destinarsi al prossimo programma di edilizia universitaria;

raccomanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica di assicurare il più stretto coordinamento tra le amministrazioni, le regioni e gli enti interessati per la rapida soluzione dei problemi che potranno presentarsi in sede di formazione e di attuazione dei vari provvedimenti.

Roma, addì 29 aprile-6 maggio 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(3699)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Palermo:

« 107-PA »: Messina Giuseppe, in Palermo.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 352-AR »: « Ar.Co. » di Sorini Gianfranco, in Arezzo.

Provincia di Palermo:

« 101-PA »: Hugony S.p.a., in Palermo.

(3323)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che sette punzoni sono andati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 100-AR »: « L'Etruria oro », di Monti Guarnieri Stefano, in Arezzo.

(3324)

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Milano:

« 592-MI »: Brivio Giovanni & C. S.p.a., in Peschiera Borromeo;

« 1059-MI »: Lorenzini Lorenzo, in Milano;

« 1111-MI »: Medri Luigia, in Milano;

« 1124-MI »: Sant'Eligio gioielli S.r.l., in Milano.

(3325)

Sostituzione del commissario della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria

Con decreto 9 giugno 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, con sede legale in Alghero e sede amministrativa in Cameri (Novara), è stato nominato commissario, in sostituzione del dott. Gioachino Gaude, il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

(3673)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania è prolungata per un trimestre.

(3725)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 19 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189,95	1189,95	1190,10	1189,95	1190 —	1178 —	1190,05	1189,95	1189,95	1189,95
Dollaro canadese	986 —	986 —	984 —	986 —	986,35	986 —	986,80	986 —	986 —	986 —
Marco germanico	498,45	498,45	498,50	498,45	498,50	498,40	498,50	498,45	498,45	498,45
Fiorino olandese	447,98	447,98	448 —	447,98	448,30	447,95	447,30	447,98	447,98	447,95
Franco belga	30,45	30,45	30,40	30,45	30,45	30,40	30,44	30,45	30,45	30,45
Franco francese	208,26	208,26	208,20	208,26	208,50	208,30	208,38	208,26	208,26	208,25
Lira sterlina	2335,50	2335,50	2342,50	2335,50	2338,35	2343 —	2336 —	2335,50	2335,50	2335,50
Lira irlandese	1819,80	1819,80	1824 —	1819,80	1821,90	—	1822 —	1819,80	1819,80	—
Corona danese	158,65	158,65	158,70	158,65	158,70	158,60	158,58	158,65	158,65	158,60
Corona norvegese	200,25	200,25	200,50	200,25	200,40	200,20	200,25	200,25	200,25	200,20
Corona svedese	235,10	235,10	235,75	235,10	235,75	235,10	235,70	235,10	235,10	235,10
Franco svizzero	572,31	572,31	572,25	572,31	571,95	573,40	572 —	572,31	572,31	572,30
Scellino austriaco	70,519	70,519	70,50	70,519	70,55	70,50	70,50	70,519	70,519	70,52
Escudo portoghese	18,95	18,95	18,85	18,95	18,85	18,90	18,81	18,95	18,95	18,95
Peseta spagnola	12,505	12,505	12,53	12,505	12,50	12,50	12,51	12,505	12,505	12,50
Yen giapponese	5,323	5,323	5,32	5,323	5,30	5,29	5,324	5,323	5,323	5,32

Media dei titoli del 19 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	46,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,200
» 5,50% » » 1968-83	87,625
» 5,50% » » 1969-84	83,500
» 6% » » 1970-85	80,775
» 6% » » 1971-86	74,150
» 6% » » 1972-87	74 —
» 9% » » 1975-90	74,350
» 9% » » 1976-91	76,975
» 10% » » 1977-92	83 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	98,825
» » » » 1-12-1979/81	98,700
» » » » 1- 5-1979/82	96,775
» » » » 1- 7-1979/82	95,900
» » » » 1-10-1979/82	95,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	96,850
» » » » 1- 5-1980/82	96,875
» » » » 1- 6-1980/82	97,325
» » » » 1- 7-1980/82	96,840
» » » » 1- 8-1980/82	96,175
» » » » 1-10-1980/82	96,625
» » » » 1-12-1980/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/83	96 —
» » » » 1-10-1980/83	99,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,300
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,775
» » » 12% 1- 4-1982	93,975
» » » 12% 1-10-1983	86,625
» » » 12% 1- 1-1984	85,800
» » » 12% 1- 4-1984	84,900
» » » 12% 1-10-1984	84,275
» » Nov. 12% 1-10-1987	83,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1190 —
Dollaro canadese	986,40
Marco germanico	498,475
Fiorino olandese	447,955
Franco belga	30,445
Franco francese	208,32
Lira sterlina	2335,75
Lira irlandese	1820,90
Corona danese	158,595
Corona norvegese	200,25
Corona svedese	235,40
Franco svizzero	572,155
Scellino austriaco	70,509
Escudo portoghese	18,88
Peseta spagnola	12,507
Yen giapponese	5,323

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da duecentonovantotto a trecentoquarantaquattro, del numero dei posti del concorso a coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1979, registro n. 38 Finanze, foglio n 232, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, con il quale è stato indetto il concorso per esami a duecentoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1980, registro n. 43 Finanze, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 12 dicembre 1980, con il quale sono stati elevati da duecentoquarantacinque a duecentonovantotto i posti di cui al concorso per coadiutore in prova nella carriera esecutiva delle imposte dirette bandito col citato decreto ministeriale 26 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, concernente norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, col quale tra l'altro sono stati aumentati i ruoli organici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, il quale dispone che i posti portati in aumento delle dotazioni organiche sono coperti, detratti i posti destinati ai concorsi speciali riservati, mediante aumento dei posti di concorsi per la stessa carriera già banditi e non ancora espletati;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981 col quale viene determinato, tra altri, il contingente numerico del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da assegnare ai centri di servizio di Roma e di Milano;

Tenuto conto della urgente necessità di conferire anche i suindicati posti per sopperire ad inderogabili esigenze dei predetti centri di servizio;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere, in applicazione dell'art. 6, primo comma, lettera *c*), ad aumentare i duecentonovantotto posti del concorso a coadiutore della carriera esecutiva delle imposte dirette, di ulteriori quarantasei posti, di cui ventitre per il centro di servizio di Roma e ventitre per quello di Milano;

Considerato inoltre che il rilevante numero di partecipanti al concorso offre comunque ampia possibilità di selezione e ravvisata altresì l'opportunità di avvalersi della procedura prevista dal citato art. 6, primo comma, lettera *c*), in relazione anche al notevole risparmio nei tempi e nei costi occorrenti per il reclutamento degli ulteriori quarantasei impiegati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, messi a concorso con i decreti ministeriali 26 settembre 1979 e 24 ottobre 1980 sono elevati da duecentonovantotto a trecentoquarantaquattro.

I quarantasei posti come sopra recati in aumento, sono ripartiti nel modo seguente:

ventitre posti nella regione Lombardia da assegnare al centro di servizio di Milano;

ventitre posti nella regione Lazio da assegnare al centro di servizio di Roma.

Per effetto dell'aumento dei posti di cui sopra, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati ad indicare se intendono essere assegnati ad uno dei centri di servizio summenzionati ed in tal caso, della preferenza espressa sarà tenuto conto in relazione al posto occupato nella graduatoria generale dei vincitori

I candidati vincitori assegnati ai predetti centri di servizio sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1981
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 171

(3772)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a undici posti di segretario, ruolo ispettorato del lavoro, da destinare in Emilia-Romagna e Toscana.

Ai sensi e per l'effetto dell'art 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 7 giugno 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1981, registro n. 8, foglio n. 181, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami, a undici posti di segretario in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979, da destinare in Emilia-Romagna e Toscana.

(3510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Macerata:

Urbane:

1) Civitanova Marche, sede n. 9 di nuova istituzione;
2) San Severino Marche, sede n. 3.

Rurali:

1) Acquacanina, 2) Bolognola, 3) Camporotondo, 4) Castelsantangelo sul Nera, 5) Cessapalombo, 6) Fiordimonte, 7) Montecavallo, 8) Poggio San Vicino, 9) Sefro, 10) Serrapetrona, 11) Ussita: sedi uniche.

Scadenza termine per presentazione istanze: ore 12 del 1° settembre 1981.

(3623)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria dei vincitori del concorso riservato a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1673 del 13 ottobre 1980, con il quale venne indetto il concorso riservato, per esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Visto l'art. 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979;

Visto l'art. 24-*ter* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina veterinaria risultati idonei nel concorso riservato di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie segnate accanto a ciascuno di essi:

Gentili dott. Roberto: consorzio veterinario: Pioraco-Sefro;

Marinelli dott. Marco; condotta veterinaria: Porto Recanati;

Monti dott. Luigi: condotta veterinaria: Pollenza;

Vannucci dott. Francesco: condotta veterinaria: Muccia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia nonché all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 9 giugno 1981

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(3773)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **8.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa, adottati dalla regione Basilicata nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Basilicata con la legge 6 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nel termine previsto nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in relazione alla popolazione dei comuni, questa è calcolata in base ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento sul conto corrente postale intestato a: Regione Basilicata - Servizio di tesoreria - Potenza.

Art. 4.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.

Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver corrisposto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui all'art. 39 della legge regionale 6 dicembre 1971, numero 1.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al presidente della giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione, nei casi di errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme previste dalla legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1, nonché della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa l'infrazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate alla regione Basilicata entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Il presidente, riconosciuta la legittimità della richiesta provvede con proprio decreto a liquidare il rimborso ed a mandare all'ufficio competente della Regione per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 11.

Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore alle finanze alla firma degli atti di sua competenza previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.

Sentito l'assessore stesso, può delegare, inoltre, il dirigente dell'ufficio finanze alla firma degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve delle stesse, di cui all'art. 39, primo comma, della legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1.

Art. 12.

Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 6 dicembre 1971, n. 1 e 9 giugno 1975, n. 53, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Art. 13.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

Norme transitorie

Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1981, nella misura indicata nella precedente tariffa, annessa alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 53, non è dovuta alcuna integrazione.

Il pagamento, per l'anno 1981, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 53, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già stato effettuato a favore dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 15.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata, salvo quanto disposto, in materia di «caccia», dalla legge regionale 6 novembre 1979, n. 39.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 maggio 1981

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. 9.

Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 9 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Le funzioni amministrative di competenza della Regione concernono:

a) l'individuazione delle bellezze naturali;

b) l'autorizzazione o nulla-osta per le loro modificazioni;

c) l'autorizzazione o nulla-osta per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio, per la costruzione di manufatti o per la modificazione del loro aspetto esteriore con l'obbligo del mantenimento delle caratteristiche strutturali peculiari, per l'apertura di strade e cave, per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e per l'installazione di condotte o di palificazioni esclusivamente limitate al territorio comunale interessato e per ogni altra opera che comporti trasformazione del paesaggio;

d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la determinazione delle indennità pecuniarie ai sensi dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

Sono istituite, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, le commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Art. 4.

Le commissioni provinciali provvedono alla compilazione dei due elenchi di cui all'art. 2 della legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497. Nel primo elenco saranno inserite:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini ed i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

Nel secondo elenco saranno inseriti:

1) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

2) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 5.

L'elenco delle località, di cui all'art. 4 e le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo del comune nel cui territorio ricadono le località interessate e depositati nella segreteria dello stesso comune che avrà cura, altresì, di darne adeguata pubblicità a mezzo di manifesti.

Art. 6.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al presidente della giunta regionale.

Entro lo stesso termine, chiunque ritenga di averne interesse, può far pervenire reclami e proposte in merito all'elenco.

La giunta regionale, sentita la competente commissione provinciale, definisce l'elenco e lo trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

L'elenco approvato dal consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Una copia del Bollettino ufficiale è affissa per tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati; altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso ciascun comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Art. 7.

La commissione provinciale è composta:

a) dall'assessore regionale al dipartimento assetto del territorio che la presiede;

b) dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici;

c) dal soprintendente per i beni archeologici;

d) dal responsabile dell'ufficio urbanistico del dipartimento assetto del territorio;

e) dal responsabile dell'ufficio turismo del dipartimento attività produttive;

f) dal responsabile dell'ufficio economia montana del dipartimento agricoltura e foreste;

g) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale interessata;

h) da due esperti designati dal consiglio regionale;

i) dal sindaco del comune interessato al vincolo da imporre;

l) dal presidente dell'ente provinciale del turismo interessato o da un suo delegato.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto con il compito di redigere i verbali delle sedute.

Le riunioni delle due commissioni provinciali hanno luogo di norma nei rispettivi capoluoghi di provincia.

Art. 8.

E' istituita la commissione regionale per i beni ambientali.

La commissione regionale esprime parere nei casi di cui alle lettere c), d), e), dell'art. 2, nonché per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per insediamenti produttivi, piani di lottizzazione convenzionata, limitatamente alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 9.

La commissione è composta:

a) dall'assessore regionale al dipartimento assetto del territorio che la presiede;

b) dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici per la Basilicata o da un suo delegato;

c) dal soprintendente archeologico per la Basilicata o da un suo delegato;

d) dal responsabile dell'ufficio urbanistica del dipartimento assetto del territorio;

e) dai presidenti degli enti provinciali turismo di Potenza e Matera o da un loro delegato;

f) da un funzionario tecnico della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per la Basilicata;

g) da due esperti designati dal consiglio regionale.

Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto con il compito di redigere i verbali delle sedute.

Art. 10.

Ai componenti delle commissioni costituite con la presente legge, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza e la indennità di missione, se dovuta, ai sensi della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 29.

L'onere per le spese di funzionamento delle commissioni farà carico al cap. 550 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 11.

Al fine di evitare l'inizio o la prosecuzione di opere in assenza o in difformità del nulla-osta prescritto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o comunque pregiudizievole per l'ambiente da tutelare, è demandata alla giunta regionale facoltà di adottare in via di urgenza i provvedimenti del caso, con la procedura ed i criteri di cui alla predetta legge e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini derivanti dall'osservanza dei provvedimenti di cui al comma precedente è tenuto, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Per la esecuzione dei provvedimenti di demolizione d'ufficio e per la determinazione dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 della citata legge n. 1497 la giunta si avvarrà degli uffici tecnici del dipartimento assetto del territorio.

La nota delle spese relative alla demolizione d'ufficio è resa esecutoria con provvedimento del presidente della giunta regionale ed è riscossa con il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della presente legge.

L'indennità di cui al secondo comma è determinata dalla giunta regionale in base a perizia degli uffici tecnici regionali succitati.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dalla giunta regionale l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal presidente della giunta regionale, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore,

Il provvedimento emesso dalla giunta regionale sulla indennità di cui al quinto comma del presente articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione per iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito nè, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento di rideterminazione emesso dalla giunta regionale a seguito della pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

Art. 12.

Chiunque abbia realizzato opere in assenza o in parziale difformità del nulla-osta prescritto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, qualora non abbia arrecato danno ai beni tutelati, può ottenere l'attestato di verifica della inesistenza del danno dalla giunta regionale su conforme parere della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali. In tal caso non si applica il disposto dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 13.

E' attribuita ai sindaci dei comuni sottoposti a vincoli ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale al fine di evitare danni irreparabili al paesaggio.

Le eventuali infrazioni devono essere immediatamente segnalate al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 14.

Le funzioni inerenti all'applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla presente legge sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, a norma della legge regionale 28 marzo 1978, n. 15.

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Spetta alla giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

Art. 16.

Restano in vigore le norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sempre che non siano incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 17.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 maggio 1981

VERRASTRO

(3240)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1981, n. **10**.

Approvazione del rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *maggio* 1981)

(*Omissis*).

(3545)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811710)